

Codice A1815A

D.D. 5 luglio 2016, n. 1665

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione in sanatoria lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Azienda Agricola Antoniotti Odilio di Antoniotti Mattia. Comune: Sostegno (BI). Localit: Casa del Bosco. Tipo di intervento: "Sistemazione parziale di pendio finalizzata al reimpianto in area agricola vitivinicola tipica D.O.C.G.".

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la Legge Regionale 08.07.2008 n. 23;

VISTA Legge Regionale 10.02.2009 n. 4, art. 19;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la Legge Regionale 29.10.2015 n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;

VISTA la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 01.01.2016;

VISTA la lettera in data 21.03.2016, Prot. n. 623, del S.U.A.P. dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per gli interventi di "Sistemazione parziale di pendio finalizzato al reimpianto di vigneto in area agricola vitivinicola tipica D.O.C.G." in frazione Casa del Bosco in Comune di Sostegno (BI);

VERIFICATO che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

VISTA la lettera di avvio del procedimento del 24.03.2016, prot. n. 14027;

VISTA la richiesta di integrazioni del 05.04.2016, prot. n. 15495;

VISTE le integrazioni trasmesse con nota del SUAP 84-2016 del 03.05.2016, prot. n. 1071;

VISTA la nota del 24.05.2016 con cui si richiedeva ulteriore documentazione al fine di regolarizzare la posizione amministrativa della Ditta richiedente che aveva iniziato i lavori in assenza di autorizzazione ex L.R. 45/89, come segnalato dai tecnici del Settore scrivente al Corpo Forestale dello Stato;

VISTA la lettera della AGRI.FIN.EURO s.r.l. in data 29.06.2016 e del S.U.A.P. dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale in data 30.06.2016 di trasmissione della documentazione integrativa;

PRESO ATTO del verbale di istruttoria geologico e forestale con prescrizioni del 04.07.2016, espresso dai Funzionari Tecnici incaricati dal Settore scrivente per l'istruttoria della pratica in oggetto e conservato nel fascicolo della pratica;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare PGR n. 4 /AMD del 03.04.2012, di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 09.08.89, n. 45, l'Azienda Agricola Antoniotti Odilio di Antoniotti Mattia ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un vigneto, nel Comune di Sostegno (BI), frazione Casa del Bosco, per una superficie totale boscata stimata in 13.198 mq, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione rispettando scrupolosamente il progetto e le successive integrazioni, che si conservano agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;
2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
3. dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione;
4. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate
6. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
7. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
8. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
9. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nelle Relazioni geologica - geotecnica a firma del Dott. Geol. Umberto Cucchetti del Gennaio 2016.

Dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 09.08.89, n. 45, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Vercelli, lì

Il Dirigente
Roberto Crivelli